

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-1154 del 11/03/2019
Oggetto	D.P.R. 13 MARZO 2013 N° 59 - SOCIETÀ CLARA SPA CON SEDE LEGALE NEL COMUNE DI COPPARO, VIA VOLTA N. 26/A (FE), ED IMPIANTO NEL COMUNE DI COPPARO, VIA DEL LAVORO - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI CENTRO RACCOLTA TEMPORANEO RIFIUTI
Proposta	n. PDET-AMB-2019-1175 del 08/03/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno undici MARZO 2019 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc. n 35809/2018/FD

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 - Società CLARA SPA con sede legale nel Comune di COPPARO, VIA VOLTA N. 26/A (FE), ed impianto nel Comune di COPPARO, VIA DEL LAVORO - Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di CENTRO RACCOLTA TEMPORANEO RIFIUTI.

### **LA RESPONSABILE**

Vista la domanda in data 26/11/2018, presentata al SUEI dell'Unione Terre e Fiumi in data 26/11/2018 con P.G. n. 17294, e assunta al P.G. di ARPAE il 05/12/2018 con il n. 14752, dalla Società CLARA SPA, nella persona di ALESSANDRI RAFFAELE in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale nel Comune di COPPARO, VIA VOLTA N. 26/A (FE), ed impianto nel Comune di COPPARO, VIA DEL LAVORO, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;

Considerato che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di CENTRO RACCOLTA TEMPORANEO RIFIUTI;

Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per una nuova attività, richiedendo di ottenere i seguenti titoli abilitativi: scarichi in pubblica fognatura;

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni”;

Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;

Visti

il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;

la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;

la L.R. n. 5/06;

la L.R. 21/2012;

la L. 447/95

Vista altresì:

la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;

la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

Visto il parere favorevole dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi del 26/02/2019, assunto al P.G. di ARPAE il 27/02/2019 con il n. 32191, in merito alla matrice scarichi dei reflui industriali in pubblica fognatura, con le prescrizioni espresse da CADF spa n. 18/476 di prot. n. 2018/30125 del 20.12.2018, ed in merito alla matrice impatto acustico, con prescrizioni;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;

Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

Dato atto che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/201, con invio alla Giunta Regionale;

Dato atto che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;

Dato atto che con DDG n. 90/2018 è stato, conseguentemente, approvato l'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia ed il documento "Manuale Organizzativo" di ARPAE;

Datto atto che con DDG n.106/2018 è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 01.01.2019;

Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

#### **A D O T T A**

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del SUEI DELL'UNIONE TERRE E FIUMI alla Società CLARA SPA, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di COPPARO, VIA VOLTA N. 26/A (FE), ed impianto nel Comune di COPPARO, VIA DEL LAVORO, codice fiscale/partita iva n. 01004910384 per l'esercizio dell'attività centro raccolta temporaneo rifiuti.

1) Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

<b>Settore ambientale interessato</b>	<b>Titolo Ambientale</b>	<b>Ente Competente</b>
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	COMUNE
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	COMUNE

2) Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

#### **A) SCARICHI IDRICI IN PUBBLICA FOGNATURA**

1. Lo scarico autorizzato delle acque industriali, nella pubblica fognatura di via del Lavoro nel Comune di Copparo, è indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "1".
2. Gli eventuali sversamenti raccolti dalle griglie installate nei box per la raccolta dei rifiuti quali oli, batterie, rifiuti chimici, vernici, tubi fluorescenti, toner, pile alcaline, farmaci, ed i reflui del bagno chimico devono essere smaltiti come rifiuti ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 parte quarta.
3. Le acque di prima pioggia devono essere collegate alla fognatura acque nere, mentre le acque di seconda pioggia devono essere collegate alla fognatura pubblica acque bianche.
4. Lo scarico delle acque di prima pioggia deve rispettare i limiti di accettabilità previsti dalla tabella del regolamento di fognatura unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "2".
5. La rete fognaria deve essere conforme a quanto definito nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "1".
6. Gli allacciamenti devono essere realizzati a quota superiore all'estradosso della pubblica fognatura.

7. E' vietato immettere materie solide e/o rifiuti liquidi ed altre sostanze vietate dal vigente regolamento di fognatura nella fognatura ricettrice.
8. Tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all'estradosso del condotto di fognatura; in caso contrario devono essere messi in opera dispositivi atti ad evitare allagamenti per eventuali rigurgiti della pubblica fognatura.
9. La ditta ha l'obbligo di denunciare a CADF spa, entro il 31 gennaio di ogni anno, il volume di acqua prelevato nell'anno solare precedente da fonte diversa da pubblico acquedotto e la quantità di acqua scaricata in pubblica fognatura, per la determinazione della tariffa relativa al servizio di fognatura e depurazione, consapevole che per l'omessa denuncia o per l'omesso o ritardato pagamento della tariffa verranno applicate le disposizioni previste dalla normativa vigente, e dal regolamento di fognatura.

**Si precisa inoltre che:**

A CADF spa ed agli organi di controllo è consentito effettuare, in qualsiasi momento, tutte le ispezioni necessarie per l'accertamento delle condizioni di scarico; l'impianto di scarico deve essere mantenuto costantemente accessibile per il controllo nei punti assunti per gli accertamenti.

**C) IMPATTO ACUSTICO**

1. l'introduzione di macchinari o impianti rumorosi (esclusa la sostituzione di macchine esistenti con altre meno rumorose) nonché variazioni dell'attuale organizzazione dell'attività, dovrà comportare la revisione della valutazione d'impatto acustico.

2. Per le fasi di carico/scarico, per quanto possibile, si dovranno adottare tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore (anche con motori degli autocarri spenti) e minimizzare l'impatto durante le fasi in entrata e uscita, tramite organizzazione delle attività.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad ARPAE, tramite SUAP, formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e nella struttura d'impresa, per la quale dovrà essere presentata specifica domanda di voltura.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUEI Terre e Fiumi una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUEI.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del SUEI e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUEI dell'Unione Terre e Fiumi, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al CADF spa e al Servizio Ambiente dell'Unione stessa.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUEI.

*firmato digitalmente*  
La Responsabile del Servizio  
*Ing. Paola Magri*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**